

Cass., civ. sez. III, del 28 giugno 2019, n. 17626

2. Il quarto motivo del ricorso ha carattere logicamente pregiudiziale e va quindi esaminato per primo. Con esso si denuncia «Violazione o falsa applicazione in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 615, c. 2 c.p.c.».

Il motivo è infondato.

La questione viene erroneamente posta dai ricorrenti in termini di "competenza" del giudice adito, ma in effetti quel che essi sostengono, nella sostanza, è che l'opposizione proposta da B sarebbe da ritenersi successiva all'inizio dell'esecuzione e quindi avrebbe dovuto essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, come prevede l'art. 615, comma 2, c.p.c., onde consentire la necessaria preliminare fase sommaria del procedimento (sulla cui inderogabilità, con conseguente nullità del giudizio di merito che sia stato instaurato senza il suo preventivo svolgimento, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 - 01).

La corte territoriale ha disatteso il motivo di appello sul punto, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 615, comma 1, c.p.c., dal momento che l'opposizione non poteva ritenersi avanzata dopo l'inizio dell'esecuzione. Ciò in quanto l'atto di citazione in opposizione a precetto era stato consegnato dall'opponente all'ufficiale giudiziario per la notifica il giorno stesso (25 gennaio 2013) in cui aveva ricevuto la notificazione dell'atto di pignoramento, onde la proposizione dell'opposizione non poteva ritenersi, da parte sua, "successiva" all'inizio dell'esecuzione (in mancanza di prova sugli orari di ricezione della notifica del pignoramento e di consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario).

È in effetti pacifico che l'atto di pignoramento sia stato notificato al debitore in data 25 gennaio 2013 (con richiesta di notifica effettuata in data 24 gennaio 2013) e sia stato trascritto il 1° febbraio 2013, mentre l'atto di opposizione al precetto è stato notificato il 30 gennaio 2013 (con richiesta di notifica effettuata in data 25 gennaio 2013).

I ricorrenti sostengono che dovrebbe farsi riferimento in entrambi i casi alle date di consegna degli atti all'ufficiale giudiziario (e cioè 24 gennaio 2013 per il pignoramento e 25 gennaio 2013 per l'opposizione) ovvero in entrambi i casi alle date di ricezione degli stessi (25 gennaio 2013 per il pignoramento e 30 gennaio 2013 per l'opposizione), con la conseguenza che l'opposizione sarebbe comunque da ritenersi successiva al pignoramento.

L'argomentazione dei ricorrenti non può però essere condivisa e la decisione impugnata, di conseguenza, sfugge alle censure di cui al motivo di ricorso in esame.

L'opponente può infatti ritenersi onerato di dare corso alla fase sommaria dell'opposizione esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione, proponendo la stessa con ricorso diretto a quest'ultimo anziché con atto di citazione, solo laddove sia a conoscenza dell'avvenuto inizio dell'esecuzione, e ciò può avvenire solo se abbia già ricevuto la notificazione del pignoramento.

In caso contrario, i tempi di esecuzione della notificazione, almeno in parte sottratti alla sua disponibilità, potrebbero pregiudicarlo irrimediabilmente, rendendo inammissibile l'opposizione senza alcuna sua responsabilità, in contrasto con i valori di rilievo costituzionale (artt. 3 e 24 Cost.; cfr. in proposito Corte Cost., Sentenza 26 novembre 2002 n. 477 e, successivamente, Sez. U, Sentenza n.

13970 del 26/07/2004, Rv. 575877 - 01) che stanno alla base del generale principio di scissione degli effetti delle notificazioni per il notificante ed il destinatario della notificazione.

In altri termini, se non si considerassero rilevanti il momento di consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario e quello di ricezione della notifica dell'atto di pignoramento da parte dell'opponente, ai fini dell'applicabilità del primo o del secondo comma dell'art. 615 c.p.c. con riguardo alle modalità di introduzione delle opposizioni esecutive, dai tempi di esecuzione delle indicate notificazioni, che almeno in parte non dipendono dall'opponente stesso, potrebbero derivare effetti pregiudizievoli a suo carico, il che contrasterebbe con i richiamati valori costituzionali.